

pr. 1977/14  
del 09/05/2014



**Corte dei conti**  
**Servizio di supporto Sezione regionale di Controllo per il Piemonte**

Via Roma, 305 - 10123 Torino  
Tel. 011.5608611 - Fax 011.5608603

CORTE DEI CONTI



0005330-09/05/2014-SCPIE-T95-P

Al Presidente del Consiglio comunale

Al Sindaco

All'Organo di revisione

del Comune di Villar Dora (TO)

Oggetto: Comune di Villar Dora (TO) - Rendiconto 2012.

Con riferimento all'oggetto, si invia la delibera n. 86/2014/SRCPIE/PRSE approvata dal Collegio della Sezione regionale di controllo per il Piemonte in data 6/05/2014.

Il Funzionario preposto

Dott. Federico Sola



CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T95



DOC. INTERNO N:38816261 del 08/05/2014

**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE**

Delibera n. <sup>46</sup> /2014/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Mario PISCHEDDA	Presidente f.f.
Dott.	Giuseppe Maria MEZZAPESA	Consigliere relatore
Dott.ssa	Alessandra OLESSINA	Primo referendario
Dott.	Massimo VALERO	Primo referendario
Dott.	Adriano GRIBAUDO	Primo referendario
Dott.	Cristiano BALDI	Referendario

**Nell'Adunanza del 6 maggio 2014**

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, Delibera n. 18/SEZAUT/2013/INPR, che ha approvato le linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2012 ed i relativi questionari;

Vista la relazione sul rendiconto relativo all'esercizio 2012, redatta dall'Organo di revisione del **Comune di Villar Dora (TO)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

Udito il Magistrato Istruttore Giuseppe Maria Mezzapesa;

**Premesso**

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali

(co.166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 6 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

L'art 3, co. 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato "*Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*", il quale prevede che "*Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti*". Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che "*i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'Ente*".

In base all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "*di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno*" gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "*i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio*", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "*è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*".

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del

2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis., co. 3 del TUEL, occorre segnalare comunque agli Enti, anche in relazione alla previsione contenuta nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

### **Considerato**

Dall'esame della relazione, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dall'Organo di revisione dei conti del Comune di **Villar Dora (TO)**, relativa al rendiconto dell'esercizio 2012 sono emerse le seguenti criticità:

- 1) il totale dei residui passivi è superiore al totale dei residui attivi per euro 94.721. Tale differenza origina per lo più dalla parte in conto capitale: i residui passivi del titolo II (euro 811.431) superano infatti i residui attivi, relativi al titolo IV e V delle entrate (euro 354.608), per oltre 456.000 euro;
- 2) residui attivi del titolo IV relativi agli anni 2008 e 2009, inerenti i trasferimenti dalla Regione Piemonte, per euro 21.276 (corrispondenti al totale dei residui medesimi) a fronte dei quali l'Ente non ha adottato le opportune iniziative per il mantenimento e/o reiscrizione nel bilancio regionale dei residui passivi dichiarati perenti;
- 3) nell'ambito dei servizi per conto terzi, si evidenzia un rilevante squilibrio tra i residui passivi del titolo IV della spesa (euro 109.554) ed i residui attivi del titolo VI dell'entrata (euro 80.354). Inoltre, con riferimento alla voce "Altri servizi conto terzi" si rileva l'imputazione di spese relative alla assegnazione di fondi regionali (impegni per euro 16.918, pagamenti per euro 6.604);
- 4) il superamento dei limiti di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, in particolare nel rendiconto 2012 l'incidenza percentuale della spesa prevista per l'anno 2012 su quella impegnata nel 2009 risulta pari al 221,933%.

Le suddette criticità sono state formalmente segnalate all'Ente, invitandolo a fornire le proprie deduzioni ed ulteriori chiarimenti, che sono pervenuti con nota prot. n. 1596 del 14 aprile 2014, a firma del Sindaco e dell'Organo di Revisione.

Il Magistrato Istruttore, valutate le complessive risultanze dell'attività istruttoria, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'esame collegiale ed ha chiesto al Presidente della Sezione di fissare, a tal fine, apposita adunanza.

### **Ritenuto**

**1.1.** Il totale dei residui passivi è superiore al totale dei residui attivi per euro 94.721. Tale differenza origina per lo più dalla parte in conto capitale: i residui passivi del titolo II (euro 811.431) superano infatti i residui attivi, relativi al titolo IV e V delle entrate (euro 354.608), per oltre 456.000 euro. Con riferimento inoltre agli esercizi

anteriori all'anno 2008, ed alla parte in conto capitale, tale squilibrio ammonta ad euro 181.703. Tale circostanza, in presenza di un ammontare del fondo di cassa positivo per euro 271.331, è sembrata indicativa di criticità nelle procedure di pagamento dei debiti dell'Ente, ovvero di una non efficiente gestione delle risorse in conto capitale. Si sono chiesti pertanto chiarimenti in merito all'Ente.

**1.2** Con riferimento a quanto sopra esposto, l'Ente, nella nota di risposta ha precisato che la differenza negativa tra residui attivi (titolo IV e V entrata) e residui passivi (titolo II spesa) è originata dal finanziamento di alcuni investimenti con l'avanzo di amministrazione di esercizi precedenti. Precisa ancora che il pagamento degli stati d'avanzamento di tali interventi, nel corso dell'anno 2013, è risultato regolare e non ha creato squilibri di cassa (fondo cassa al 31/12/2013 euro 364.928,68). Ricorda, infine, che le certificazioni (semestrali e finale) trasmesse al MEF nel corso dell'anno 2013 ai fini del Patto di Stabilità, hanno tutte evidenziato un risultato positivo tra il saldo finanziario e l'obiettivo programmatico annuale.

**1.3** Preso atto di quanto riferito, resta da segnalare in ogni caso la necessità di adottare tutte le misure necessarie per una più efficiente gestione delle spese in conto capitale (avuto riguardo anche a quanto di seguito indicato), assicurando un equilibrio tra l'esigenza di garantire la tempestività dei pagamenti ed il rispetto del Patto di Stabilità. Si ricorda che proprio allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e di evitare così la formazione di nuove situazioni debitorie, il legislatore ha esteso l'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri (dall'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2), anche alle altre pubbliche amministrazioni (escluse le Regioni e le Province autonome per le quali la presente disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica).

**2.1.** Si sono rilevati residui attivi del titolo IV relativi agli anni 2008 e 2009, inerenti trasferimenti dalla Regione Piemonte, per euro 21.276 (corrispondenti al totale dei residui medesimi), a fronte dei quali l'Ente non ha adottato le opportune iniziative per il mantenimento e/o reinscrizione nel bilancio regionale dei residui passivi dichiarati perenti. Si sono pertanto richiesti chiarimenti.

**2.2.** L'Ente ha indicato la presenza di due contributi della Regione Piemonte corrispondenti a residui attivi nella contabilità comunale: quelli relativi all'anno 2008, ammontanti ad euro 5.000,00, sono stati riscossi nel mese di agosto 2013; i residui attivi relativi al 2009, invece, sono stati riscossi in acconto per euro 277,28.

Infine, rispetto alla sostanziale permanenza di residui inerenti trasferimenti dalla Regione Piemonte a fronte dei quali l'Ente non ha adottato le opportune iniziative per il mantenimento e/o reiscrizione nel bilancio regionale dei residui passivi dichiarati perenti, ha dichiarato che non risultano dichiarazioni di perenzione da parte della Regione Piemonte.

**2.3.** Quanto appena rilevato sotto il profilo dei residui attivi di parte capitale, conferma quanto già evidenziato al punto precedente in merito alla necessità di sollecitare una gestione più efficiente delle risorse.

**3.1.** Nell'ambito dei servizi per conto terzi, si è evidenziato un rilevante squilibrio tra i residui passivi del titolo IV della spesa (euro 109.554) ed i residui attivi del titolo VI dell'entrata (euro 80.354). Inoltre, con riferimento alla voce "Altri servizi conto terzi" si è rilevata l'imputazione di spese relative alla assegnazione di fondi regionali (impegni per euro 16.918, pagamenti per euro 6.604).

Si è pertanto richiesto di fornire chiarimenti.

**3.2** In sede istruttoria, in relazione alla differenza tra residui attivi e passivi "servizi conto terzi" il Comune ha precisato quanto segue:

*"- contributo fondo a sostegno della locazione (accertamento/riscossione e pagamento nell'anno 2012) per € 6.604,37;*

*- contributo per il sostegno agli Asili Nido, Baby Parking e Nidi in famiglia (anno 2011/2012, di € 10.313,94); il Responsabile dell'Area Amministrativa con propria determinazione n. 105 del 06/07/2012, disponeva di provvedere all'invio del modello di rendicontazione dei contributi impegnati con detto atto, alla Regione Piemonte - direzione politiche sociali e politiche per la famiglia entro il 20/07/2012, in ottemperanza a quanto richiesto dalla stessa, con nota protocollo n. 3643/DB1901 del 04/06/2012, previsto dalla D.D. n. 541 del 24/12/2009".* La somma sarebbe stata pertanto accertata sul titolo VI dell'entrata ed impegnata sul titolo IV della spesa. La Regione Piemonte nel gennaio 2013 avrebbe provveduto al versamento della suddetta somma sul conto corrente di tesoreria, somma regolarmente pagata agli aventi diritto nel mese di febbraio 2013.

**3.3.** Preso atto di quanto dichiarato, si ricorda che nei servizi per conto terzi deve farsi riferimento solo a quelle voci strettamente previste dall'ordinamento finanziario e contabile, con responsabilità del servizio finanziario sulla corretta imputazione e riferirsi a servizi rigorosamente effettuati per conto di terzi, come precisato dal principio contabile 2 punto 25. Esse riguardano "tassativamente":

- a) le ritenute erariali;
- b) le ritenute previdenziali, assistenziali o per conto di terzi effettuate al

personale;

- c) i depositi cauzionali;
- d) il rimborso dei fondi economici anticipati all'economista;
- e) i depositi e la loro restituzione per spese contrattuali;
- f) le entrate e le spese per servizi rigorosamente effettuati per conto di terzi".

Come già rilevato da questa Sezione in altre delibere (cfr. del. 84/2012; del. 158/2012; del. 173/2012; del. 216/2013), pertanto, nei servizi per conto terzi l'attività dell'Ente è meramente strumentale alla realizzazione di interessi di altro soggetto, trattandosi di compiti estranei alle proprie funzioni. Questo caratterizza le spese come partite di giro, circostanza che l'Ente deve verificare nelle voci da ultimo richiamate, ove l'Ente locale non sembra svolgere il ruolo di semplice erogatore di fondi, partecipando al procedimento attraverso una propria autonoma attività amministrativa.

**4.1.** Con la delibera n. 338/2012 sul bilancio preventivo 2012 la Sezione aveva rilevato il mancato adeguamento alle disposizioni previste dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 30 luglio 2010 n. 122, come modificato dall'art. 4, comma 102, lett. a) e b), L. 12 novembre 2011 n. 183.

Nel rendiconto 2012 l'incidenza percentuale della spesa prevista per l'anno 2012 su quella impegnata nel 2009 è risultata pari al 221,933%.

Nelle note del questionario è stato precisato che *"il personale era stato assunto temporaneamente per assolvere funzioni fondamentali, a seguito di cessazioni dal servizio di due dipendenti, per pensionamento, negli anni 2010 e 2011 (n.1 istruttore ufficio anagrafe e n.1 operaio area tecnica-manutenzione). Per l'Ente è stato impossibile trovare altre modalità organizzative più congrue e funzionali per la gestione dei servizi rimasti privi di personale. Relativamente all'assunzione temporanea di n. 1 operaio (il cui contratto è scaduto in data 11/06/2013) si è preferito evitare l'esternalizzazione di numerosi servizi indispensabili attinenti la gestione del territorio e la manutenzione ordinaria dei vari immobili di proprietà comunale"*.

In sede istruttoria, si è osservato inoltre come, dall'esame del prospetto 5.5.2. del questionario, nel 2012 risultino effettuate nuove spese per rapporti a tempo determinato ex art. 90 TUEL (peraltro non indicate nel bilancio preventivo 2012, cfr. questionario relativo) rispetto alle spese analoghe del 2009 (esercizio in cui erano "non presenti"). Tali spese hanno dunque sicuramente inciso sul mancato rispetto del limite di legge, ed in sede istruttoria non si è fatto riferimento alle medesime.

**4.2** L'Ente nella risposta alla nota istruttoria ha precisato che *"il Comune di*



*Villar Dora (popolazione al 31/12/2012 = 2968 abitanti) nell'anno 2012 aveva in servizio n. 7 dipendenti a tempo indeterminato, di cui 1 dipendente (Responsabile del Servizio finanziario) in convenzione con il Comune di Rosta al 75%. L'Ente per continuare a fornire alcuni servizi essenziali alla cittadinanza e per far fronte alla cessazione di un precedente contratto di lavoro a tempo determinato (non ulteriormente prorogabile) ha avuto la necessità di ricorrere per un breve periodo (01/09-31/12/2012) ad una forma di lavoro flessibile (ex art. 90 TUEL). Si evidenzia che questo Ente, pur non rispettando il limite dell'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 (che operava per enti locali come norma di principio), presenta una spesa di personale nel 2012 inferiore a quella dell'anno precedente, ed ha pienamente rispettato i limiti di cui all'art. 9, comma 28 della L.296/2006".*

**4.3.** Preso atto di quanto dichiarato dall'Ente, la Sezione nel confermare la violazione della normativa sopra richiamata, ribadisce quanto già precisato nella predetta delibera.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte,

**INVITA**

l'amministrazione comunale di **Villar Dora (TO)** ad ottemperare a quanto segnalato e in particolare:

- ad avere una gestione efficiente delle risorse, adottando misure dirette ad assicurare un equilibrio tra l'esigenza di garantire la tempestività dei pagamenti ed il rispetto del patto di stabilità, anche attraverso una generale revisione della spesa in conto capitale;
- a procedere alla corretta allocazione contabile delle somme considerate "servizi per conto terzi";
- ad assicurare il rispetto dei limiti di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010.

**DISPONE**

che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di Revisione dei conti del **Comune di Villar Dora (TO)**.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente delibera sul sito internet

istituzionale ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Torino nell'adunanza del 6 maggio 2014.

Il Relatore  
Giuseppe Maria MEZZAPESA

Il Presidente f.f.  
Mario PISCHEDDA

Depositata in Segreteria  
Il Funzionario preposto = 8 MAG. 2014

Federico SOLA